



Istituto Comprensivo "A. Balzico"

Viale G. Marconi n° 38 - 84013 Cava de' Tirreni (SA) - Tel.

089/2966890 e-mail : saic8bz003@istruzione.it - pec:

saic8bz003@pec.istruzione.it sito web: <https://icscuolabalzico.edu.it>

Codice Univoco Ufficio: J5H76D C.F.: 95179010657 Codice meccanografico: SAIC8BZ003



Delibera del Consiglio di Istituto n. 80/5 del 12/01/2024

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'IST. COMPRENSIVO" A. BALZICO"

VISTE	le norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge n. 59/97, dal D.Lgs. n. 112/98 e dal DPR n. 275/99;
VISTO	il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009;
VISTO	l'art. 45, comma 2 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO	che, ai sensi del suddetto D.I. n. 129/2018, le Istituzioni Scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire in relazione agli importi finanziari;
VISTO	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (d'ora innanzi: Codice dei contratti pubblici);
RITENUTO	necessario che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, predispongano e approvino un proprio Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO	che tale Regolamento, parte integrante del Regolamento di Istituto, rappresenta l'atto propedeutico all'esercizio dell'attività negoziale e all'adozione delle relative determinazioni;
RITENUTO	che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l'oggetto delle prestazioni acquisibili;

DELIBERA IL SEGUENTE:

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE aggiornato al

nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023

TITOLO I – NORME INTRODUTTIVE

Art. 1 – Principi ed ambito di applicazione

L'Istituzione scolastica può svolgere l'attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il

Dirigente Scolastico esercita i compiti e le funzioni allo stesso attribuite, nel rispetto della normativa di settore e delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 129/2018.

L'attività contrattuale si ispira ai principi generali dell'azione amministrativa e ai principi di cui agli articoli da 1 a 12 del d. lgs. n. 36 del 2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), in particolare al principio del risultato, perseguendo il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale e di conservazione dell'equilibrio contrattuale. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa di settore; in ogni caso, i contratti e le convenzioni sono pubblicati nel sito della Scuola, sezione amministrazione trasparente (art. 48 DI 129/2018).

Art. 2- Limiti e poteri dell'attività negoziale

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 del D.L. n. 129/2018:
 - a. sono vietate la stipula di contratti aleatori e le operazioni finanziarie speculative;
 - b. è vietato l'acquisizione di servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per attività ed insegnamenti idonei a garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. L'istituzione scolastica può accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la creazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.
3. L'istituzione scolastica, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal *de cuius* non siano in contrasto con le finalità istituzionali.
4. L'istituzione scolastica può acquistare la proprietà di titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione, legato o eredità.
5. Eventuali deroghe ai bandi tipo predisposti dal Ministero e dall'ANAC devono essere espressamente motivate nella decisione di contrarre.
6. L'esercizio dell'attività negoziale avviene, altresì, nel rispetto degli strumenti di negoziazione e di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

Art. 3 – Competenze del Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 del D.L. n. 129/2018.
2. Nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.
3. Può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.L. n. 129/18, il cui limite viene stabilito annualmente con apposita delibera del Consiglio di Istituto.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui al sopra citato articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

5. Il Dirigente scolastico chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d'istituto, ai sensi dell'art. 45 del D.L. 28 agosto 2018 n. 129, in riferimento alle prestazioni di seguito elencate, rispetto alle quali non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto:
- accettazione e rinuncia a legati, eredità e donazioni;
 - costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - accensione di mutui e, in genere, contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene; f. adesione a reti di scuole e consorzi;
 - utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.cod. fisc. 92052710487
6. Il DS applica i criteri e i limiti disposti preventivamente dal Consiglio di Istituto e indicati nel presente regolamento per:
- affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal d. lgs. 36 del 2023 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
 - contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
 - contratti di locazione di immobili;
 - utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
 - convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - partecipazione a progetti internazionali;
 - determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico.

TITOLO II: ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 4 - Criteri di selezione, scelta del contraente ed obbligo di motivazione

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 241/1990, il Dirigente Scolastico motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella decisione di contrarre, nonché del rispetto del principio di

rotazione, così come disciplinato dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, il DS può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni o all'acquisizione di preventivi. L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri, stabiliti nella decisione di contrarre:

- a. del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre al prezzo, di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità, da specificarsi negli atti di gara;
- b. del criterio del minor prezzo, salvo che si tratti di una prestazione di cui all'art. 108, del d. lgs. n. 36 del 2023.

Art. 5 - Contratti sotto-soglia comunitaria per affidamenti di lavori, servizi e forniture: affidamenti diretti

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti pubblici avvengono nel rispetto dei principi generali di cui alla parte I titolo I, e di quanto disposto agli articoli Art. 49. (Principio di rotazione degli affidamenti), Art. 50. (Procedure per l'affidamento), Art. 51. (Commissione giudicatrice), Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti), Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive), Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale), Art. 55. (Termini dilatori), Art. 16. (Conflitto di interessi), Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici), Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale). Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a € 5.000 si procede mediante affidamento diretto, disposto, discrezionalmente, dal Dirigente scolastico, anche senza previa consultazione o comparazione di preventivi, fermo restando il suddetto obbligo motivazionale e nel rispetto dei principi innanzi citati. In ogni caso l'affidatario deve essere in possesso, oltre che dei requisiti per contrarre con la PA, anche di documentata esperienza pregressa. Per affidamenti di servizi e forniture, di importo fino a € 10.000, si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico, anche senza previa consultazione o comparazione di preventivi, fermo restando il suddetto obbligo motivazionale e nel rispetto dei principi innanzi citati. In ogni caso l'affidatario deve essere in possesso, oltre che dei requisiti per contrarre con la PA, anche di documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione della prestazione. L'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a € 10.000 e fino a un importo inferiore a € 140.000, può avvenire mediante affidamento diretto, preferibilmente previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e di parità di trattamento. In ogni caso l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti per contrarre con la PA nonché di documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione della prestazione. È fatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente la prestazione da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere all'affidamento diretto.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

SOGLIA €	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
0 – 4.999 (Affidamento di lavori e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)	Affido Diretto anche senza consultazione di più operatori economici, anche in deroga al principio di rotazione.	D.L. 129/2018 Art. 45 - Art. 49 Art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

5.000 – 10.000 (Affidamento di lavori e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)	Affido Diretto anche senza consultazione di più operatori economici in applicazione del principio di rotazione degli operatori economici.	D.L. 129/2018 art. 45 - Art. 50 D.Lgs. 36/2023;
10.001 - 139. 999 (Affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)	Affido diretto preferibilmente mediante consultazione di due o più operatori economici ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante in applicazione del principio di rotazione.	Art. 49 Art. 50 D.Lgs. 36/2023;

Art.6 Contratti sotto-soglia comunitaria: procedura negoziata senza bando

Per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore a 150 mila euro per lavori e pari o superiore a 140 mila euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del codice dei contratti pubblici si applicano le seguenti procedure (Art. 50 D.Lgs. 36/2023):

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14. La scelta degli operatori economici cui inoltrare la lettera di invito, tra quelli presenti negli elenchi consultati o tra quelli che abbiano presentato la candidatura a seguito dell'indagine di mercato, avverrà nel rispetto di criteri oggettivi che saranno fissati di volta in volta negli atti indittivi della procedura.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

SOGLIA €	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
Da 140.000,00 <i>per servizi o forniture</i> fino alle soglie di cui all'art. 14	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Art. 50 c. 1, lett. e, D.Lgs. 36/2023 – Titolo V del D.L. 129/2018

da 150.000 a 1.000.000 <i>per lavori oppure altro limite superiore se modificato da normative primarie/europee</i>	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Art. 50 c. 1, lett. c, D.Lgs. 36/2023 – Titolo V del D.L. 129/2018
Da 1.000.000,00 <i>per lavori</i> fino alle soglie di cui all'art. 14	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Art. 50 c. 1, lett. d, D.Lgs. 36/2023 – Titolo V del D.L. 129/2018

Art. 7 – Responsabile Unico del Progetto (RUP) (art. 15 del D.lgs 36/2023)

1. Nel primo atto della procedura l'Istituto scolastico nomina un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per la sua esecuzione.
2. Ferma restando l'unicità del RUP, è possibile nominare, altresì, un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 al Codice, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi

Art.8 Decisione a contrarre

1. L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa Decisione/Determina a contrarre.
2. La decisione di contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale si manifesta all'esterno la volontà di stipulare un contratto. Essa deve contenere:
 - a. l'oggetto;
 - b. le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
 - c. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - f. le principali condizioni contrattuali.
3. Con la decisione di contrarre vengono approvati gli atti della procedura, tra cui il bando o la lettera di invito, il capitolato d'oneri o la scheda tecnica dei prodotti, oltre che, ove previsto, lo schema di contratto.
4. In caso di affidamenti diretti, l'istituto scolastico può procedere, secondo le procedure stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento, tramite decisione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato (art. 17, D.lgs. 36/2023):
 - a. l'oggetto;
 - b. l'importo;
 - c. il contraente;
 - d. le ragioni della scelta del contraente;
 - e. il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale,
 - f. ove richiesti, il possesso dei requisiti tecnico-professionali.
5. Il dirigente scolastico può delegare in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del

6. D.Lgs. 165/01 e dell'art. 44 c. 3 del DI n. 129/2018, lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o ad uno dei propri collaboratori.

Art. 9 – Principio di rotazione

Gli affidamenti dei contratti sotto-soglia avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Vengono quindi previste le seguenti deroghe:

- a. in caso di affidamento (allo stesso operatore economico) per un settore merceologico diverso dal precedente;
- b. in caso di diversa fascia economica: il contraente uscente può essere affidatario di un nuovo contratto, anche dello stesso settore merceologico, il cui valore rientri in una fascia diversa tra quelle di seguito stabilite:

Fascia n. 1 - fino a € 10.000,00 + IVA;

Fascia n. 2 - superiore a € 10.000,00+IVA e fino a € 40.000,00+IVA;

Fascia n. 3 - superiore a € 40.000,00+IVA e fino a € 139.999,00+IVA.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), il Dirigente Scolastico il principio di rotazione è derogabile quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Art. 10 – Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Per quanto concerne la richiesta della garanzia provvisoria e di quella definitiva, oltre che i relativi importi, si rinvia a quanto previsto dall'art. 53 del codice dei contratti pubblici.

Art. 11 - Attività istruttoria

A seguito dell'adozione della decisione di contrarre, il DSGA procede all'attività di indagine, ove necessario, sulla base degli indirizzi forniti dal DS e in conformità al presente Regolamento.

- a. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente scolastico previa decisione di contrarre.
- b. Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà procedere all'acquisto tra le proposte presenti, secondo le modalità e le procedure sopra indicate.

Art. 12 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

Fermo restando gli obblighi di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, l'Istituto può, altresì, procedere agli affidamenti in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti.

Art. 13 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti cod. fisc. 92052710487

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila» che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi la rappresentanza di tutte le Istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità (Art. 47, DI 129/2018).

Art. 14 - Acquisti extra CONSIP e MePa

L'avvio della procedura di acquisto è subordinata alla preliminare verifica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP. La mancata adesione alla convenzione Consip è oggetto di apposita e motivata autorizzazione resa dal Dirigente Scolastico e trasmessa alla Corte dei conti ed è ammissibile solo qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non siano idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per ragioni quantitative o qualitative o per mancanza di caratteristiche essenziali. È possibile procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione CONSIP (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'ANAC e all'AgID.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010). A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. L'Istituzione Scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di Gara” (CIG).

Sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG:

- a. le spese relative a incarichi di collaborazione conferiti ai sensi dell'art. 7, del D.Lgs. n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale) qualora il contratto venga stipulato direttamente con l'esperto individuato;
- b. le spese effettuate con il Fondo Economale per le minute spese;
- c. i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri.

Art. 16 - Verifica dei requisiti

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'Istituzione scolastica verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno o, in mancanza, di

un numero di affidamento pari almeno al 10% di quelli avvenuti nell'a.s. precedente. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Istituzione scolastica procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Istituzione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, sarà svolta tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici o, in caso di non accessibilità al predetto fascicolo, tramite richiesta da inoltrare a mezzo PEC agli Enti istituzionali competenti, salva l'acquisizione del DURC tramite il sistema *durconline* e del certificato d'iscrizione alla camera di commercio tramite il servizio Verifiche PA del sito web di InfoCamere (www.verifichepa.infocamere.it).

Art. 17 – Termini di aggiudicazione

I termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 2 del D. lgs. 36/2023, non si applicano ai contratti inferiori alle soglie di rilevanza europea.

Art. 18 – Stipula del contratto

Per gli affidamenti sotto-soglia, la stipula del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura private.

La stipula del contratto, nel caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, avviene «mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato» (art. 18, del D.lgs. 36/2023).

Art. 19 - Verifica delle forniture e delle prestazioni

I servizi e le forniture acquisti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolarità della fornitura. Le operazioni di collaudo vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica e nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale. I criteri funzionali alla nomina del collaudatore vengono individuati di volta in volta dal Dirigente Scolastico che potrà valutare l'opportunità di ricorrere alla commissione collaudo già individuata in modo permanente. Il Dirigente Scolastico nomina un'apposita commissione a seconda delle professionalità e competenze funzionali ai beni e/o servizi da collaudare. La Commissione potrà essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, ogniqualvolta ve ne fosse l'esigenza. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti. La verifica della corretta esecuzione della prestazione da parte dell'operatore economico contraente costituisce attuazione del principio di risultato sopra menzionate.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Pubblicità

Copia del presente Regolamento è pubblicato in Amministrazione Trasparente /Bandi gare e contratti, sul sito internet dell'Istituto, al fine di consentire la libera consultazione.

Per tutti gli altri obblighi di pubblicazione si richiama la Delibera ANAC n.264/2023 come mod. dalla Del. n.601/2023).

Art. 21 - Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso di approvazione da parte del Consiglio d'istituto.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ermelinda Rocciolo

E. Rocciolo